

COMUNE DI CONTRADA

Provincia di Avellino

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

*Approvato con delibera del C.C. n. 23 del 05.08.2014
Modificato con delibera del C.C. n. 33 del 30.09.2014*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC

CAPITOLO 4

Regolamento componente "TARI" (Tassa sui rifiuti)

1° modifica

Art. 42 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

L'art. 42 al comma 2 viene aggiunta la seguente integrazione:

- Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da **2 (due)** o **più** nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, anche

se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

2° modifica

Art. 42 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

L'art. 42 comma 3 lettera **b.** è modificato nel modo che segue:

- Soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero **o fuori provincia** per un periodo superiore a **6 mesi** in possesso di regolare contratto di fitto o altra idonea certificazione/attestazione legale (fatture etc.)
Tale agevolazione è concessa previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, da presentare entro e non oltre il 30 Gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto.

3° modifica

Art. 47 RIDUZIONI TARIFFARIE

All'art. 47 viene aggiunto il comma **3** con le seguenti integrazioni:

- a) E' riconosciuto un contributo una tantum di Euro **500,00** (**cinquecento/00**) all'anno per chi adotta una cane randagio di proprietà del Comune ed ospitato presso il canile convenzionato, da scalarsi sul ruolo della TARI per **5 (cinque)** anni consecutivi a partire dal **1° Gennaio dell'anno successivo** alla data di affido definitivo con tutte le modalità previste dal "Regolamento per l'adozione ed il sostegno di cani ritrovati sul territorio comunale ricoverati nelle strutture convenzionate con il Comune di Contrada", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____ ;
- b) Abitazione posseduta da **unico occupante: riduzione del 10 %**;

- c) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: **riduzione del 30 %**;
- d) Abitazione occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di **6 (sei)** mesi all'anno all'estero: **riduzione del 30 %**;
- e) Abitazioni zone rurali non servite per **3 (tre)** giorni a settimana dal servizio raccolta **umido** per il periodo Giugno-Settembre: **riduzione del 5 % a partire dal 1 Gennaio 2015**

Elenco Strade-Zone Rurali

Via Acqua del Salice	Via Nazionale Sparse
Via Ausoni	Via Pastenate
Via Belvedere	Via Polverate
Via Bisceglie	Via Salzani
Via Bosco	Via Schiti
Via Bosco dei Galli	Via Selva di Fuori
Via Bosco Signora	Via Selvetelle
Via Canali	Via Serre
Via Carbonaio	Via Starze
Via Cioppoli	Via Varosano
Via Croci	Via Vidicito
Via Faiti	Via Vigna
Via Fratte	Via Pastino (parte non circoscritta nel grafico)
Via Puzzone	Via Campia

- f) **COMPOSTAGGIO DOMESTICO**: per le utenze domestiche **rurali** che provvedano a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una **riduzione del 10 %** con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta (autocertificazione) che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché

non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di sottoscrivere apposita convenzione e di comunicare al Comune/soggetto gestore, la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio;

- g) Ulteriore rateizzazione a persone che versano in disagiate condizioni socioeconomiche con ISEE **zero**;

Tali agevolazioni sono concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentate, da presentare entro e non oltre il 30 Gennaio dell'anno di inizio del beneficio, a pena di decadenza del diritto e che qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire di più agevolazioni purché la percentuale massima non superi la soglia del 30% della tassa dovuta.

4° modifica

Art. 52 RISCOSSIONI

L'art. 52 il comma 3 primo periodo è **integrato** come segue:

“Annualmente, sulla base di motivate ragioni di natura finanziarie e/o amministrativa, la Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, modificare le scadenze indicate nel presente articolo, anticipandole, posticipandole, oppure prevedendo acconti della TARI annualmente dovuta in base alle tariffe dell'anno precedente. In ogni caso, la rata a saldo dovrà essere fatturata attraverso le tariffe definitive approvate per l'annualità in riscossione, quantificate in base ai costi effettivi del servizio calcolati attraverso il Piano Finanziario predisposto dagli uffici competenti.”

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 (quattro) rate.

Per l'anno 2015 le scadenze sono:

- 15 Luglio;
- 31 Agosto;
- 15 Ottobre;
- 30 Novembre.

5° modifica

ENTRATA IN VIGORE

L'Art. 60 è modificato nel modo che segue:

Le modifiche apportate al presente regolamento, **ad eccezione delle agevolazioni/riduzioni che vanno richieste a domanda del contribuente**, hanno effetto dal **1° Gennaio 2015**.